

A.S.L. NO AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 453 del 16/08/2023

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA' NEL PROGETTO PILOTA "OTTIMIZZAZIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI, ASSISTENZIALI, STRUTTURALI E FORMATIVI – RETE TRASFUSIONALE REGIONE PIEMONTE" PRESSO LE ASR DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI – CONFERIMENTO INCARICO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA' NEL PROGETTO PILOTA "OTTIMIZZAZIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI, ASSISTENZIALI, STRUTTURALI E FORMATIVI – RETE TRASFUSIONALE REGIONE PIEMONTE" PRESSO LE ASR DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI – CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore/Responsabile della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

VISTA

la D.D. n.476 del 22.03.2022 ad oggetto "Approvazione e attuazione del Progetto pilota "Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali, strutturali e formativi – Rete Trasfusionale della Regione Piemonte" con la quale la Regione Piemonte ha disposto di dare attuazione al progetto anzidetto;

CONSIDERATO

che, l'Azienda Sanitaria Zero con provvedimento n. 73 del 30.11.2022 ha emesso bando per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività nel progetto pilota "Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali, strutturali e formativi – rete trasfusionale regione Piemonte" sopraindicato presso le ASR della Regione Piemonte finalizzati al conferimento di incarichi libero professionali;

RILEVATO

che la preposta Commissione Selezionatrice in data 20/02/2023 ha effettuato la valutazione delle istanze e redatto la relativa graduatoria generale;

che con provvedimento n. 111 27.02.2023 si è preso atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in data 20.02.2023, e approvata la graduatoria generale;

che, al fine di costituire un rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale, sono stati contattati i sottoelencati candidati:

1º classificato Carminati Lidia

2º classificato La Laicata Maria Chiara

3º classificato Sozzani Martina

4° classificato Almasio Davide

5° classificato Aouadi Mohamed

6º classificato Pizzolitto Francesca 7º classificato Dotta Anna

8° classificato Urnelli Chiara

9º classificato De Rensis Matteo

10° classificato Peroni Nicholas

11° classificato Daffara Giuseppe

PRESO ATTO

che tutti i sottoelencati candidati hanno, in data a fianco di ciascuno indicata, rinunciato alla costituzione del rapporto di lavoro in questione:

1º classificato Carminati Lidia in data 30.03.2023

2º classificato La Laicata Maria Chiara in data 03.05.2023

3° classificato Sozzani Martina in data 17.04.2023

4° classificato Almasio Davide in data 20.04.2023

6º classificato Pizzolitto Francesca in data 09.05.2023

7° classificato Dotta Anna in data 05.05.2023

9° classificato De Rensis Matteo in data 08.05.2023

11° classificato Daffara Giuseppe in data 08.05.2023;

che il 5° classificato dott. Aouadi Mohamed e l'8° classificato d.ssa Urnelli Chiara non hanno risposto entro i termini di scadenza assegnati e sono pertanto considerati rinunciatari;

che il 10° classificato dott. Peroni Nicholas ha accettato la costituzione del rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale;

PRESO ATTO

che l'avviso in questione prevedeva che tutti i candidati dovranno possedere al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro l'attestato di superamento del corso FAD "La raccolta del sangue e degli emocomponenti" e che non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto medesimo in carenza dell'attestato;

che il dott. Peroni Nicholas risulta in possesso dell'attestato sopra indicato conseguito in data 12/06/2023;

CONSIDERATO

le finalità del progetto pilota "Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali, strutturali e formativi – Rete Trasfusionale della Regione Piemonte" e che l'attività oggetto dell'incarico risulta necessaria per incrementare l'attuale raccolta di plasma;

RITENUTO

opportuno conferire un rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale con il 10° classificato in ordine di graduatoria dott. Peroni Nicholas di Medico da destinare alla s.c. SIMT/CPVE per attività da espletarsi nell'ambito del progetto pilota "Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali, strutturali e formativi – rete trasfusionale regione Piemonte";

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di Medico) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'espletamento del Progetto) ed altamente qualificata (Medico);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e in equivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
 - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
 - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, ne alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

delibera

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all'avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività nel progetto pilota "Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali, strutturali e formativi – rete trasfusionale regione Piemonte" presso le ASR della Regione Piemonte finalizzato al conferimento di incarichi libero professionali:

- di prendere atto della rinuncia alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale da parte dei sottoelencati candidati:
- 1º classificato Carminati Lidia in data 30.03.2023
- 2º classificato La Laicata Maria Chiara in data 03.05.2023
- 3° classificato Sozzani Martina in data 17.04.2023
- 4° classificato Almasio Davide in data 20.04.2023
- 6° classificato Pizzolitto Francesca in data 09.05.2023
- 7° classificato Dotta Anna in data 05.05.2023
- 9° classificato De Rensis Matteo in data 08.05.2023
- 11° classificato Daffara Giuseppe in data 08.05.2023;
- di prendere atto che i candidati 5° classificato dott. Aouadi Mohamed e 8° classificato d.ssa Urnelli Chiara non hanno risposto entro i termini di scadenza assegnati e sono pertanto considerati rinunciatari;
- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- di conferire, al fine di incrementare l'attuale raccolta di plasma, un rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale con il 10° classificato in ordine di graduatoria dott. Peroni Nicholas di Medico da destinare alla s.c. SIMT/CPVE per attività da espletarsi nell'ambito del progetto pilota "Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali,

strutturali e formativi – rete trasfusionale regione Piemonte", per un numero di massimo 24 ore settimanali, retribuite €. 40,00/orari, e per un periodo di anni uno;

- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;
- di dare atto che l'incarico qui conferito non comporta copertura di posto in organico;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 coma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. SIMT/CPVE dott. Giovanni Camisasca, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile consequenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva in €. 18.705,60, è iscritta sul conto 3100494 sub 15 del bilancio 2023;
- di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che indiretta;
- di dare atto che il presente provvedimento e' immediatamente eseguibile stante le ragioni d'urgenza che hanno indotto all'assunzione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE (Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine e un allegato allegato 1 fac simile contratto composto da n. 7 pagine

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI-

A)	A.S.L. NO , con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.:
	01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale
	e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a
	Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del
	vigente atto aziendale esercita la legale rappresentanza dell'Azienda
	nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione
	Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B)	D.ssa	in	in via		
		(CF			_ <i>P</i> .
	I.V.A.:),	domiciliato	presso	sé
	medesimo, [di seguito: "Prestatore"], medico;				

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale* <u>ex</u> artt. 2229 ss. c.c..

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. SIMT/CPVE.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: 3 e 7, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:							
-	prestazioni	libero	profession	nali di	Medico	selezi	onatore
			nella	misura	di massir	no n.	24 ore
20	ttimanali						

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

- 3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.
- 3.2.) La Committente potrà, solo, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Direttore della s.c. SIMT/CPVE

che ha assunto e svolgerà l'incarico di "referente operativo" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c., salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

II	presente	contratto,	d1	durata	annuale,	decorre	dal
		sino al		•			

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso <u>ad nutum</u> (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, il compenso omnicomprensivo lordo di € 40,00 orari (quaranta/00).

Tale compenso si intende remunerativo: sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Dirigente Responsabile della s.s.d. Psicologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "Referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 <u>Disposizioni particolari.</u>

- 7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 ss. codice civile).
- 7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati:
 - per la Committente, 30 giorni;
 - per il Prestatore, 30 giorni.

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da polizza assicurativa per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

dott. Gianluca Corona

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.	
Novara, li	
A.S.L. NO - NOVARA IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO	IL PRESTATORE
GESTIONE PERSONALE E	
VALORIZZAZIONE RISORSE	
<i>UMANE</i>	